



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2018

N.RF121

INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 5

OGGETTO	"DECRETO DIGNITÀ" APPROVATO DAL GOVERNO - LE NOVITA ATTESE
RIFERIMENTI	Art. 6, art.9, art.10, art.11, art. 12 BOZZA DEL DECRETO DIGNITA'
CIRCOLARE DEL	04/07/2018

Sintesi: in attesa di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il "Decreto Dignità" approvato dal Consiglio dei Ministri, porta con sé misure urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese.

Le nuove disposizioni approvate il 2 luglio 2018 riguardano, tra l'altro:

- la revisione della disciplina dello split payment;
- i correttivi da applicare alla disciplina del redditometro;
- le modifiche ai termini per l'invio dello spesometro;
- l'introduzione di limiti al riconoscimento dell'iperammortamento.

Con l'approvazione del "Decreto Dignità" del 2 luglio 2018, sono state approvate alcune misure urgenti in materia economica e di lavoro. Nello schema che segue vengono riepilogati i punti principali del decreto di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

a)	CONTRATTI A TEMPO	<p>Il provvedimento mira a ridurre l'utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato, incoraggiando i rapporti a tempo indeterminato.</p> <p>Lo scopo è quello di limitare il lavoro precario, destinando i contratti a termine solo ai casi di reale necessità da parte del datore di lavoro.</p> <p>Fatta salva la possibilità di libera stipulazione tra le parti del primo contratto a tempo determinato, di durata comunque non superiore a 12 mesi di lavoro in assenza di specifiche necessità, l'eventuale rinnovo dello stesso sarà possibile esclusivamente a fronte di esigenze:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ temporanee ed oggettive, estranee all'ordinaria attività del datore di lavoro, nonché sostitutive;▪ connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria;▪ relative a lavorazioni e a picchi di attività stagionali, individuati con apposito decreto. <p>In presenza di una di queste condizioni, già a partire dal primo contratto sarà possibile apporre un termine comunque non superiore a 36 mesi.</p> <p>ATTO SCRITTO</p> <p>Resta ferma la necessità di redigere un atto scritto affinché l'apposizione del termine del contratto non sia priva di effetto, eccezion fatta per i rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni.</p> <p>OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO</p> <p>Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore una copia del contratto entro 5 giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.</p> <p>Per incentivare i datori di lavoro all'utilizzo di forme contrattuali stabili, è inoltre previsto l'aumento dello 0,5% del contributo addizionale – attualmente pari all'1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, a carico del datore di lavoro, per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato – in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione.</p>
----	--------------------------	---

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225

Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

		La possibilità di prorogare contratti a termine diminuisce da 5 a 4.
b)	LICENZIAMENTI	Per limitare i licenziamenti, si dispone l' aumento del 50% dell'indennizzo per i lavoratori ingiustamente licenziati . → Se il licenziamento avviene senza giusta causa, l'indennizzo per il lavoratore può arrivare fino a 36 mensilità.
c)	IMPRESE	Nella lotta alla delocalizzazione , si prevede che "l'impresa beneficiaria" di aiuto pubblico decada dal beneficio concesso e sia sottoposta a sanzioni pecuniarie "di importo da 2 a 4 volte quello del beneficio fruito" se: - le imprese hanno ottenuto dallo Stato aiuti per impiantare, ampliare e sostenere le proprie attività economiche, - e successivamente hanno iniziato a delocalizzare in altri paesi dell'Ue e a licenziare i dipendenti.
d)	SEMPLIFICAZIONE FISCALE	Il decreto introduce misure in materia di semplificazione fiscale, attraverso: → la revisione dell'istituto del "Redditometro" in chiave di contrasto all'economia sommersa, → il rinvio della prossima scadenza per l'invio dei dati delle fatture emesse e ricevute (Spesometro), → l'abolizione dello split payment per i professionisti, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o a titolo di acconto. In pratica si tratta delle prestazioni rese dai professionisti che in una prima fase erano già escluse dallo split payment e poi erano state ricomprese con un provvedimento varato lo scorso anno.
e)	IPERAMMORTAMENTO	L'iperammortamento sarà riconosciuto a condizione che il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese riguardi strutture produttive situate in Italia.
f)	INSEGNANTI MAGISTRALI	Nel Decreto dignità è prevista anche una norma che aiuta gli insegnanti delle lauree magistrali che per effetto della sentenza del Consiglio di Stato dovevano essere licenziati. E' stata disposta, infatti, una proroga di 120 giorni per poter trovare una soluzione al problema.

Tra i provvedimenti di importanza fiscale, in attesa di approfondimenti dei prossimi giorni, evidenziamo:

- ⇒ **Split payment**: abrogazione della disciplina per le prestazioni di servizi rese dai professionisti alla Pubblica Amministrazione;
- ⇒ **Redditometro**: abrogazione del D.M. 16 settembre 2015 che non avrà più effetto per i controlli ancora da effettuare sull'anno d'imposta 2016 e successivi;
- ⇒ **Spesometro**: proroga al 28 febbraio 2019 per l'invio dei dati relativi al terzo trimestre 2018;
- ⇒ **Iperammortamento**: il beneficio sarà riconosciuto a condizione che il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese riguardi strutture produttive situate in Italia.

SPLIT PAYMENT (Titolo IV, art. 11)

Il "Decreto Dignità" prevede l'**abrogazione dello split payment** per le prestazioni di servizi rese alla Pubblica Amministrazione dai **professionisti i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte** (a titolo di imposta o di acconto) ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 600/1973.

Il motivo nasce dal fatto che i professionisti sono i più penalizzati dal sistema della scissione dei pagamenti.

SPLIT PAYMENT

**“SCISSIONE DEI PAGAMENTI” O “PAGAMENTI DIVISI”
(LEGGE STABILITA' 2015)**

→ Il soggetto privato incassa l'importo della fattura al netto dell'IVA
→ L'IVA verrà versata dall'ente di P.A.

lo Stato ottiene di fatto un anticipo dell'imposizione fiscale ai fini IVA, riducendo altresì il rischio di evasione.

PUNTO DI VISTA SOGGETTIVO

I **soggetti obbligati** ad applicare lo split payment IVA sono previsti dall'articolo 17-ter del d.p.r. 633/1972 così come modificato dal DL 50/2017 e dal DL 148/2017.

Recentemente, con il Decreto Legge 50/2017 il meccanismo era stato esteso anche alle fatture emesse dai **professionisti soggetti a ritenuta d'acconto**.

PUNTO DI VISTA OGGETTIVO

Lo **split payment IVA non si applica** a tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle P.A. nei seguenti casi:

- ☐ operazioni assoggettate a regimi speciali che non comportano l'indicazione in fattura dell'IVA;
- ☐ cessioni di beni e alle prestazioni di servizi per le quali i cessionari o committenti siano debitori d'imposta (reverse charge);
- ☐ le spese non certificate da fattura.

REDDITOMETRO (Titolo IV, Articolo 9)

Il “Decreto Dignità” prevede che, ai fini dell'applicazione del redditometro, le norme che individuano gli elementi indicativi di capacità contributiva possano essere **emanate dal Mef**,

→ dopo aver sentito l'Istat

→ e dopo aver sentito le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori

in merito agli aspetti **riguardanti i metodi di ricostruzione induttiva** del reddito complessivo in base alla capacità di spesa e alla propensione al risparmio dei contribuenti.

Pertanto, a distanza di qualche giorno dall'Ordinanza **della Corte di Cassazione n. 16638**, il Decreto Dignità stabilisce che:

- **l'attuale versione del DM** relativo al “redditometro” (aggiornato su base biennale)
- **non trova più applicazione** in relazione ai controlli che devono ancora essere effettuati **sui periodi d'imposta 2016 e successivi**.



Nota: l'Ordinanza **della Cassazione n. 16638 del 25/06/2018** dispone che in caso di accertamento sintetico, la prova contraria da parte del contribuente si considera idonea:

- non solo con la dimostrazione della disponibilità di redditi ulteriori rispetto a quelli dichiarati, in quanto esenti o soggetti a ritenute alla fonte,
- ma anche documentando che proprio con quei redditi sono state sostenute le spese sintomatiche della maggior capacità contributiva accertata dall'Amministrazione finanziaria.

Viene così disposta l'**abrogazione del D.M. 16 settembre 2015**, che non avrà più effetto per i controlli ancora da effettuare sull'**anno di imposta 2016 e successivi**.

Sarà cura del **MEF aggiornare tale disposizione** emanando un **nuovo decreto ministeriale**, dopo essersi consultato con le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori e l'ISTAT.

SPESOMETRO (Titolo IV, art. 10)

Il "Decreto Dignità" prevede che, i **dati relativi al terzo trimestre 2018**, potranno essere inviati telematicamente all'agenzia delle Entrate:


- **entro il 28 febbraio 2019**
- anziché entro il secondo mese successivo al trimestre (30 novembre 2018).

In sostanza, anche i soggetti che utilizzano lo spesometro trimestrale avranno (per gli ultimi due trimestri) **la stessa scadenza** di quelli che hanno optato per lo **spesometro semestrale**.

INVIO SEMESTRALE

I termini per i contribuenti che hanno optato per l'invio a cadenza semestrale, sono fissati rispettivamente

- al **30 settembre** del medesimo anno per il primo semestre e
- al **28 febbraio** dell'anno successivo per il secondo semestre.



IPERAMMORTAMENTO (art.6)

Il "Decreto Dignità" prevede che l'iperammortamento

- sarà riconosciuto a condizione che il processo di trasformazione tecnologica/digitale delle imprese
- riguardi **strutture produttive situate in Italia** (comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti).



N.B.: la disposizione non modifica, al contrario l'agevolazione del super ammortamento.

In caso di

- ➔ **cessione a titolo oneroso** del bene o di **delocalizzazione all'estero dei beni** per i quali si è fruito di tale incentivo
- ➔ l'impresa è tenuta a **restituire il beneficio fiscale già applicato** nei precedenti periodi di imposta, attraverso una **variazione in aumento del reddito imponibile (senza applicazione di sanzioni e interessi)**.



Testo del comma 2 – “Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all'estero, anche se appartenenti alla stessa impresa, si procede al **recupero dei benefici fiscali riconosciuti**. Il recupero avviene attraverso una **variazione in aumento del reddito imponibile** del periodo d'imposta in cui si verifica la cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione degli investimenti agevolati per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi d'imposta, **senza applicazione di sanzioni e interessi**”.



Nota: è confermato che la “sostituzione” del bene (con altro bene Industria 4.0 di pari requisiti o superiori) che rimane in Italia, evita la decadenza dell'agevolazione.

Decorrenza: le disposizioni si applicheranno solo a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, pertanto **dal 2018**, secondo quanto prevede il comma 3 del citato art. 6 .

IPERAMMORTAMENTO

“CONDIZIONE TERRITORIALE”
(Art.6 comma 1)



L'IPER AMMORTAMENTO SPETTA A CONDIZIONE CHE I BENI AGEVOLABILI SIANO DESTINATI A STRUTTURE PRODUTTIVE SITUATE NEL TERRITORIO DELLO STATO

CHI CEDE I BENI AGEVOLATI O LI TRASFERISCE IN STRUTTURE SITUATE ALL'ESTERO RESTITUISCE I BENEFICI FISCALI RICONOSCIUTI



PER UN IMPORTO PARI ALLE MAGGIORAZIONI DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO COMPLESSIVAMENTE DEDOTTE NEI PRECEDENTI PERIODI D'IMPOSTA SENZA L'APPLICAZIONE DI SANZIONI ED INTERESSI
(LE NUOVE REGOLE VALGONO GIÀ DAL 2018)

IL NUOVO TESTO DEL DECRETO CONFERMA CHE LA “SANZIONE” DELLA REVOCA DEL BENEFICIO NON SI APPLICHERÀ AL CASO DI CESSIONE DEL BENE CON SOSTITUZIONE CON UNO DI VALORE PARI O SUPERIORE, ANCHE IN CASO DI DELOCALIZZAZIONE.

DECORRENZA (art.12)

L'art. 12 della Bozza del Decreto Dignità dispone che il Decreto stesso **entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale**, come di consueto.

Sarà successivamente presentato alle Camere per la conversione in legge entro i 60 giorni successivi.